



Bruxelles, 27.2.2023  
COM(2023) 124 final

ANNEXES 1 to 5

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord**

## ALLEGATO I

### Elenco di atti dell'Unione, o parti di essi

Nota: nel seguente elenco di atti dell'Unione, o parti di essi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quelli rilevanti per la sanità pubblica e l'informazione dei consumatori di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sono indicati con un asterisco "\*":

1. \*Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari<sup>1</sup>
2. Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati<sup>2</sup>
3. \*Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana<sup>3</sup>
4. Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini<sup>4</sup>
5. Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita<sup>5</sup>
6. \*Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari<sup>6</sup>
7. \*Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE<sup>7</sup>
8. Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca<sup>8</sup>
9. \*Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti<sup>9</sup>
10. \*Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.

<sup>2</sup> GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.

<sup>3</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

<sup>4</sup> GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

<sup>5</sup> GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

<sup>8</sup> GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

<sup>10</sup> GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

11. \*Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria<sup>11</sup>
12. \*Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana<sup>12</sup>
13. \*Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio<sup>13</sup>
14. \*Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele<sup>14</sup>
15. \*Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana<sup>15</sup>
16. \*Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana<sup>16</sup>
17. \*Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana<sup>17</sup>
18. \*Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana<sup>18</sup>
19. Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.*<sup>19</sup>
20. \*Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali<sup>20</sup>
21. \*Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari<sup>21</sup>
22. \*Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>22</sup>
23. \*Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - escluso l'articolo 32, secondo comma<sup>23</sup>

---

<sup>11</sup> GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.  
<sup>12</sup> GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.  
<sup>13</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.  
<sup>14</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.  
<sup>15</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.  
<sup>16</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.  
<sup>17</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.  
<sup>18</sup> GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.  
<sup>19</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.  
<sup>20</sup> GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.  
<sup>21</sup> GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.  
<sup>22</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.  
<sup>23</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

24. \*Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE<sup>24</sup>
25. \*Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>25</sup>
26. \*Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati<sup>26</sup>
27. \*Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti<sup>27</sup>
28. \*Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari<sup>28</sup>
29. \*Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>29</sup>
30. \*Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>30</sup>
31. \*Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE<sup>31</sup>
32. \*Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi<sup>32</sup>
33. \*Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>33</sup>
34. \*Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari<sup>34</sup>

---

<sup>24</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

<sup>25</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>26</sup> GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

<sup>27</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>28</sup> GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

<sup>29</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>30</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>31</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>32</sup> GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

<sup>33</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>34</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

35. \*Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti<sup>35</sup>
36. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio<sup>36</sup>
37. Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea<sup>37</sup>, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione
38. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93<sup>38</sup>
39. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE<sup>39</sup>
40. \*Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>40</sup>
41. \*Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97<sup>41</sup>
42. \*Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari<sup>42</sup>
43. \*Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE<sup>43</sup>
44. \*Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti<sup>44</sup>

---

<sup>35</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

<sup>36</sup> GU L 247 del 21.9.2007 pag. 17.

<sup>37</sup> GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

<sup>38</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>39</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

<sup>40</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>41</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

<sup>42</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>43</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

<sup>44</sup> GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

45. \*Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali<sup>45</sup>
46. \*Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>
47. \*Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione<sup>47</sup>
48. \*Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>48</sup>
49. Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione<sup>49</sup>
50. Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio<sup>50</sup>
51. \*Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati<sup>51</sup>
52. \*Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive

---

<sup>45</sup> GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

<sup>46</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>47</sup> GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

<sup>48</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>49</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>50</sup> GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

<sup>51</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1

2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione<sup>52</sup>

53. \*Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi<sup>53</sup>
54. Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio<sup>54</sup>
55. \*Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione<sup>55</sup>
56. \*Parte II, titolo II, capo I, sezioni 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio<sup>56</sup>
57. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio<sup>57</sup>, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
58. \*Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio<sup>58</sup>
59. \*Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio<sup>59</sup>
60. \*Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione<sup>60</sup>

---

<sup>52</sup> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

<sup>53</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>54</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

<sup>55</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

<sup>56</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>57</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>58</sup> GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

<sup>59</sup> GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

<sup>60</sup> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

61. \*Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione<sup>61</sup>
62. \*Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>62</sup>
63. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio<sup>63</sup>
64. \*Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE<sup>64</sup>
65. \*Capo II del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008<sup>65</sup> e capo I limitatamente al divieto di utilizzare alcole di origine sintetica e determinati coloranti
66. Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>66</sup>, limitatamente alle disposizioni relative alle taglie minime degli organismi marini che costituiscono anche taglie minime di commercializzazione
67. \*Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

<sup>62</sup> GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

<sup>63</sup> GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1.

<sup>64</sup> GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

<sup>65</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>66</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

<sup>67</sup> GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1.



## ALLEGATO II

### Requisiti per le strutture ispettive SPS

La capacità e l'idoneità delle risorse strutturali e umane delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord sono adatte al tipo e al volume delle merci al dettaglio presentate per i controlli ufficiali prescritti dal presente regolamento.

La capacità l'idoneità di tali risorse sono inoltre adatte al tipo e al volume degli animali e delle merci non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento presentati per i controlli ufficiali prescritti dal regolamento (UE) 2017/625.

#### Parte 1

#### Funzionamento delle strutture ispettive SPS temporanee

Requisiti minimi per le strutture ispettive SPS	Calendario
Numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.	Entro il 1° ottobre 2023
Infrastrutture adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 6 e da 11 a 13, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione	
Attrezzature adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione	
Tecnologia e attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente di TRACES e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.	
Sono eseguiti controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici.	
Le strutture ispettive SPS sono operative per i controlli ufficiali su animali da compagnia, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013, e per gli animali da compagnia non conformi come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.	

## Parte 2

### Costruzione delle strutture ispettive SPS definitive

Requisiti minimi per le strutture ispettive SPS	Calendario
Esse soddisfano i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2017/625.	Entro il 1° luglio 2025
I controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici, sono eseguiti solo presso le strutture ispettive SPS, conformemente al regolamento (UE) 2017/625.	

Il Regno Unito presenta alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il completamento delle strutture ispettive SPS entro il 31 luglio 2024 e successivamente ogni tre mesi fino a quando saranno soddisfatti i requisiti di cui al presente allegato.

Il Regno Unito e la Commissione collaborano in merito alla certificazione elettronica.

## ALLEGATO III

### **Prescrizioni relative al monitoraggio e all'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui agli articoli 7 e 8**

#### **Parte 1.**

##### **Prescrizioni relative al monitoraggio**

1. Le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono monitorate, a cura delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione<sup>68</sup>.
2. Le partite di merci al dettaglio sono sigillate dalle autorità competenti del Regno Unito, o sotto la loro responsabilità, e le autorità competenti garantiscono che le partite siano intatte e non siano state manomesse nel tragitto tra la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord e lo stabilimento di destinazione.  

Il numero del sigillo di tali partite è emesso dalle autorità competenti del Regno Unito e inserito nel certificato generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento e nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Il numero del sigillo è confermato o reso conforme dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord presso la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord. Qualora una partita sia risigillata, il nuovo numero del sigillo è registrato nel DSCE.
3. Entro due giorni dalla data di arrivo delle partite di merci al dettaglio in Irlanda del Nord l'operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa le autorità competenti dell'Irlanda del Nord responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali presso tale stabilimento in merito all'arrivo di dette partite.

#### **Parte 2.**

##### **Inserimento negli elenchi degli stabilimenti che spediscono partite di merci al dettaglio in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e inserimento negli elenchi degli stabilimenti in Irlanda del Nord che ricevono tali partite.**

1. Gli elenchi degli stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord, autorizzati a spedire o a ricevere le partite di merci al dettaglio, sono redatti e mantenuti aggiornati dalle autorità competenti del Regno Unito, conformemente a procedure pubbliche, anch'esse da mantenere aggiornate.
2. Le autorità competenti del Regno Unito si accertano che gli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di cui al punto 1 soddisfino le prescrizioni stabilite nel

---

<sup>68</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

presente regolamento eseguendo in tali stabilimenti controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili. La finalità di tali controlli a campione è garantire che le merci al dettaglio siano destinate unicamente alla vendita al dettaglio in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

3. I controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili di cui al punto 2 sono volti ad accertare, tra l'altro, la conformità degli stabilimenti alle prescrizioni di cui all'allegato IV; in particolare, essi verificano la conformità delle merci al dettaglio alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto dei precedenti in materia di conformità di tali stabilimenti e del volume di merci al dettaglio che non recano una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

Detti controlli a campione comprendono un'ispezione visiva delle merci al dettaglio recanti una marcatura a livello di scatola, conformemente all'allegato IV, punto 2, e delle merci al dettaglio presentate sugli scaffali dello stabilimento, un'analisi della documentazione pertinente relativa al certificato generale che accompagna tali merci al dettaglio e i registri di entrata degli stabilimenti di destinazione.

Ogni tre mesi, fino al 30 giugno 2025, il Regno Unito presenta alla Commissione una relazione sul livello e sui risultati dei controlli a campione effettuati conformemente al punto 2.

4. Qualora abbiano motivo di sospettare violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti del Regno Unito sopprimono immediatamente gli stabilimenti dagli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1.
5. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1 sono messi a disposizione, senza indugio, della Commissione e delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord per via elettronica.

## **ALLEGATO IV**

### Prescrizioni relative alla marcatura

#### **1. Marcature individuali**

La marcatura è apposta sull'imballaggio in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza.

La marcatura reca la dicitura seguente: "Not for EU".

#### **2. Marcature a livello di scatola**

Reca la marcatura il contenitore più piccolo delle stesse merci al dettaglio preimballate.

La marcatura è apposta su tale contenitore in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza.

La marcatura reca la dicitura seguente: "Not for EU".

#### **3. Cartelli e manifesti a livello di scaffale**

Un cartello recante la dicitura "Not for EU" è posizionato sugli scaffali, accanto al cartellino del prezzo o talloncino equivalente, nello stabilimento in cui le merci al dettaglio sono presentate al consumatore finale.

Manifesti in numero sufficiente sono affissi in modo visibile nelle vicinanze delle merci al dettaglio per informare i consumatori del fatto che tali merci al dettaglio sono destinate unicamente alla vendita ai consumatori finali in Irlanda del Nord e non devono essere successivamente spostate in uno Stato membro.

## ALLEGATO V

### **Elenchi delle merci al dettaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1**

#### **Parte 1.**

**Latte preimballato e prodotti lattiero-caseari che devono recare una marcatura conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii):**

- latte pastorizzato;
- panna pastorizzata;
- panna acida;
- panna fresca;
- latticello pastorizzato;
- formaggio (a latte crudo) non pastorizzato;
- quark/cottage cheese.

#### **Parte 2.**

**Alcune merci al dettaglio per le quali non è necessaria una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**

1. Le seguenti merci al dettaglio, qualora si tratti di prodotti composti a lunga conservazione che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione<sup>69</sup>:
  - a) prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;
  - b) paste alimentari, tagliatelle e cuscus, non unite a, né farcite con prodotti a base di carne;
  - c) prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati;
  - d) olive ripiene di pesce;
  - e) estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;
  - f) brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
  - g) integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotti di origine animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;
  - h) liquori.

---

<sup>69</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

2. Le merci al dettaglio diverse da quelle soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625, quali conserve di frutta e verdura, farina, spezie, aromatizzanti, aceto, sementi, noci, popcorn, cracker, patatine, ketchup di pomodoro, minestra di pomodoro, erbe essiccate, patate fritte congelate, bustine da tè, foglie di tè essiccate e caffè.
3. Le seguenti merci al dettaglio di origine vegetale, eccetto ove è prescritto un certificato fitosanitario ai sensi della normativa dell'Unione:
  - a) ananassi;
  - b) noci di cocco;
  - c) durian;
  - d) banane;
  - e) datteri.
4. Le merci al dettaglio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che non siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625, quali le seguenti:
  - a) cereali;
  - b) riso;
  - c) zucchero;
  - d) olio di oliva e olive da tavola;
  - e) prodotti ortofrutticoli trasformati;
  - f) vino;
  - g) confettura;
  - h) burro di arachidi;
  - i) piselli congelati;
  - j) sciroppo d'acero.